

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CC
n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE LA RENDICONTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA GESTIONE
COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL
DEBITO PREGRESSO DI ROMA CAPITALE

(Anno 2014)

*(Articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)*

Presentata dal Commissario straordinario

(VARAZZANI)

Trasmessa alla Presidenza il 7 maggio 2015

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA.	Pag.	5
1. LA DISCIPLINA SPECIALE PER ROMA	»	8
1.1. Gli effetti dei più recenti interventi normativi (2013/2014)	»	8
1.2. Profili di costituzionalità delle norme inerenti la gestione	»	9
1.2.1 Sentenza Corte costituzionale n. 154/2013	»	10
1.2.2 Sentenza Corte costituzionale n. 191/2014	»	10
2. LA SITUAZIONE DEBITORIA ED IL RECUPERO DEI CREDITI	»	12
2.1. Sintesi delle attività svolte nel periodo ottobre 2011 - dicembre 2014	»	12
2.1.1 Il pagamento dei mandati	»	13
2.1.2 I pagamenti relativi ai debiti fuori bilancio	»	14
2.1.3 L'attività transattiva	»	15
2.2. L'attività di riaccertamento contabile delle singole partite di credito e di debito	»	16
2.3. Le partite creditorie	»	18
3. QUADRO FINANZIARIO	»	20
3.1. La provvista delle risorse finanziarie	»	20
3.1.1 Il contributo statale a ripiano del disavanzo ex legge n. 122 del 2010 ed il nuovo contratto di servizio 2014-2016	»	20
3.1.2 Il contributo pluriennale aggiuntivo	»	22
3.2. Giacenza di cassa e procedure di pagamento	»	22
3.3. Aggiornamento sul disavanzo della gestione	»	23
3.4. Prospettive del fabbisogno finanziario futuro	»	24
CONCLUSIONI	»	26
ANDAMENTO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE IN SINTESI	»	26
PROSPETTIVE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	27
APPENDICE 1: QUADRO NORMATIVO	»	30
APPENDICE 2: RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE	»	34
APPENDICE 3: TABELLE NUMERICHE	»	35

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 relativo a “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”¹ prevede la redazione di una relazione annuale delle attività svolte nel corso dell’esercizio dal Commissario straordinario.

La relazione costituisce, quindi, uno degli adempimenti di rendicontazione annuale dei risultati dell’attività predisposti dalla Gestione Commissariale del Comune di Roma, ulteriore rispetto a quelli destinati alla Corte dei conti² e all’Amministrazione statale nella quale il Commissario è inquadrato.

Va ricordato che la Gestione redige un rendiconto annuale di ampio contenuto che fornisce informative sul livello di avanzamento della realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro, riportando tutte le principali variazioni numeriche intervenute nell’esercizio per singola ripartizione contabile del Piano. Oltre all’esposizione numerica vengono illustrate discorsivamente le attività e gli aspetti più rilevanti della gestione.

In aggiunta al suddetto documento, sono previsti altri monitoraggi infrannuali³ in adempimento dei quali la Gestione effettua le operazioni periodiche di consuntivazione delle attività previste dalla normativa di riferimento (cfr. Appendice 2 “Rendicontazione della Gestione Commissariale prevista dalla normativa vigente”).

¹ Si riporta l’art. 13 del D.Lgs 18 aprile 2012, n. 61 (Rendicontazione della Gestione Commissariale):

1. All’articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell’interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all’interno della gestione commissariale e l’illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.».

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

² L’art.15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 stabilisce l’obbligo di relazione alla Corte dei conti in capo ai funzionari e ai commissari delegati autorizzati alla Gestione di fondi statali per specifici interventi o progetti sullo stato di realizzazione degli interventi delegati.

³ Si tratta della trasmissione al MEF ed al Ministero dell’Interno dei flussi di cassa trimestrali relativi agli incassi e ai pagamenti, cfr. D.P.C.M. del 5 dicembre 2008; dei flussi di cassa mensili relativi ai soli pagamenti, cfr. art. 2 Decreto MEF del 18 marzo 2011.

La separazione delle competenze

La disciplina sul risanamento di Roma Capitale presenta profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali in quanto risponde ad esigenze particolari. Infatti l'istituzione della Gestione Commissariale ha perseguito l'evidente intento di evitare una dichiarazione di dissesto del Comune di Roma, quale capitale della Repubblica, introducendo una specifica procedura di risanamento che si avvale di una gestione parallela.

L'obiettivo del risanamento, senza ricorrere al dissesto dell'ente, può essere perseguito solo mantenendo nettamente separate le gestioni dei due bilanci, che coesistono temporalmente sino alla chiusura di quello commissariale allorché ne sarà approvato il rendiconto finale.

Incombono sulla Gestione le attività relative all'autorizzazione dei pagamenti (ed incassi) relativi alle partite incluse nel Piano di rientro; è da evidenziare, tuttavia, che i crediti ed i debiti iscritti nel Piano di rientro commissariale permangono nella titolarità del Comune di Roma (ora Roma Capitale) a cui competono, inoltre, i procedimenti amministrativi di liquidazione.

L'impostazione fondata su due gestioni separate ha suscitato dubbi, anche procedurali, in merito alla effettiva competenza alla estinzione del debito e alla imputazione alle risorse finanziarie rispettivamente assegnate alle due gestioni. Tale situazione ha generato reiterati interventi normativi susseguitesì nel tempo che hanno avuto come denominatore comune l'obiettivo di dirimere le questioni interpretative in ordine alla competenza della Gestione Commissariale. Infatti la Gestione Ordinaria, per poter fronteggiare le esigenze funzionali, deve avvalersi di risorse proprie da reperire con i mezzi specifici di pertinenza degli enti locali, mentre la Gestione Commissariale si avvale delle risorse assegnate ad hoc di pertinenza erariale (cfr. normativa di riferimento e contributi statali specifici), oltre alla riscossione dei crediti a suo tempo inseriti nel Piano di rientro.

L'istituzione di una gestione separata del debito pregresso persegue l'intento di assicurare l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario di Roma Capitale, in modo che, contestualmente al risanamento del debito pregresso, l'ente locale possa continuare ad operare in una gestione risanata il cui equilibrio deve essere preservato

nel tempo. Tale orientamento del legislatore si è palesato anche in occasione di specifiche disposizioni destinate alla Gestione Commissariale, afferenti ad eventuali restituzioni da parte di questa a favore della Gestione Ordinaria, subordinando le suddette operazioni all'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della Gestione Ordinaria, nonché subordinatamente a specifico e motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione⁴.

La Gestione ha sempre operato in ossequio a tali presupposti, tenendo a mente la necessità di un attento discrimine tra le poste ordinarie e quelle commissariali, proprio in considerazione della separazione delle gestioni, della diversa provenienza dei fondi e della necessità sottesa all'operazione di risanamento che il Comune torni ad acquisire l'equilibrio strutturale attraverso l'impiego dei mezzi ordinari che gli competono.

Per le ragioni suddette lo stesso inserimento nel Piano di nuove partite debitorie a favore di Roma Capitale, reso possibile dallo specifico intervento normativo adottato in merito (cfr. D.L. 16/2014 infra), è sempre avvenuto solo a seguito di una attenta verifica dei presupposti.

Le autorizzazioni al pagamento sono avvenute nel rispetto delle regole stabilite dai DD.MM. MEF 18/3/2011 e 23/1/2013, che stabiliscono precise priorità ed un massimale annuo per il pagamento di talune tipologie di debito.

Si rammenta che appositi pareri espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato hanno inquadrato le tipologie dei rimborsi a favore di Roma Capitale relativi al reintegro dei fondi vincolati e allo sbilancio di parte capitale escludendoli dalle limitazioni statuite dai suddetti DD.MM. (quindi non assoggettandoli ai limiti annuali di spesa da questi previsti). E' attualmente in corso di valutazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato anche l'inquadramento e l'eventuale esclusione dai suddetti plafond di spesa dei futuri pagamenti delle partite debitorie inserite ex D.L. 16/2014.

⁴ Cfr. art. 1, c. 27, decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

1 LA DISCIPLINA SPECIALE PER ROMA

1.1 Gli effetti dei più recenti interventi normativi (2013/2014)

Il quadro normativo relativo alla Gestione Commissariale trova la sua origine nell'art.78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto l'adozione di un piano di risanamento e una gestione distinta dei bilanci rispettivamente per la Gestione Commissariale e la Gestione Ordinaria. In seguito sono succeduti nuovi interventi inseriti in provvedimenti d'urgenza per il coordinamento della finanza pubblica che hanno introdotto disposizioni particolari atte a confermare la natura speciale della Gestione e la netta differenziazione delle procedure rispetto a quelle previste dalla disciplina in tema di dissesto degli enti locali. Gli effetti di tali sviluppi normativi sono stati dettagliatamente esposti nelle precedenti relazioni alla Camere (riferite alle annualità 2012 e 2013). Lo sviluppo della disciplina specifica della Gestione Commissariale ha confermato nel tempo le finalità per cui la stessa è stata istituita, consistenti nel pagamento del debito avvalendosi di norma, dei poteri transattivi, mentre lo svolgimento delle precedenti fasi amministrative procedurali di spesa ed entrata sono rimaste in capo agli Uffici dell'amministrazione Capitolina⁵.

Il complesso delle norme inerenti la Gestione Commissariale non ha stabilito un limite temporale alla sua durata, mentre la sua conclusione deve comunque avvenire quando residueranno esclusivamente partite debitorie la cui gestione comporta l'espletamento di atti meramente esecutivi. Il riferimento è al debito finanziario che deve essere pagato a scadenza delle relative rate e nei confronti del quale non è esercitabile il potere transattivo ma, eventualmente, un'attività di rinegoziazione. Al riguardo è utile ricordare che l'ultima scadenza per il debito finanziario in atto alla data di separazione delle gestioni è prevista nell'anno 2048.

Preme in questa sede soffermarsi succintamente in merito ai più recenti interventi normativi, evidenziando gli effetti che hanno determinato sul saldo del Piano di

⁵ L'intervento del legislatore (rif. art. 2, decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24, Legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale") ha meglio delineato anche la disciplina relativa al patrocinio della Gestione, con riferimento particolare ai casi in cui esso debba essere affidato all'Avvocatura Generale dello Stato.

rientro nel corso dell'esercizio 2014, ai quali si è fatto cenno anche nella precedente relazione alle Camere.

Ci si riferisce alle disposizioni, inserite in un provvedimento d'urgenza (D.L. 16/2014) riguardante misure finanziarie in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nei territori⁶, volte a consentire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014. Tale finalità è stata perseguita con l'autorizzazione al Commissario ad inserire nella massa passiva del Piano di rientro sia eventuali ulteriori partite di competenza commissariale rimaste a carico della Gestione Ordinaria, sia entrate assegnate alla Gestione Commissariale da ritenere di competenza ordinaria.

In applicazione della suddetta disposizione sono state inserite complessivamente 599,5 Euro/milioni di ulteriori partite debitorie verso Roma Capitale, di cui 485 Euro/milioni sono state recepite in conto 2013 e 114,5 Euro/milioni in conto 2014⁷.

1.2 Profili di costituzionalità delle norme inerenti la Gestione

Alcune norme inerenti la Gestione Commissariale sono state oggetto di impugnativa in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale.

Si tratta di due diversi giudizi: l'uno attinente alle prerogative della Gestione Commissariale in ordine alla sospensione delle azioni esecutive in corso della procedura di risanamento; l'altro inerente alle norme relative ai requisiti professionali che deve possedere il Commissario straordinario.

Della prima sentenza (n. 154 del 2013), che ha affrontato importanti profili inerenti al funzionamento della Gestione, si è trattato anche nella precedente relazione⁸; in questa sede ci si limita a qualche breve cenno.

⁶ Art. 1, c. 5, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 – reiterato con l'art. 4, D.L. 30.12.2013, n. 151 decaduti; da ultimo, art 16, c. 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

⁷ Il citato D.L. 16/2014, oltre a quanto detto, ha previsto che "(...) Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva (...) verso le società dalla medesima partecipate, anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva (...)". Gli effetti di tale disposizione hanno avuto effetti solo in conto 2013, per cui, in merito, si rimanda a quanto esposto nella relazione 2013 alle Camere.

⁸ Cfr. paragrafo 1.3 "Sentenza Corte Costituzionale n. 154/2013" relazione 2013 alle Camere.

La seconda sentenza, di recente emissione (giugno 2014), ha dichiarato l'illegittimità di una norma contenuta nel D.L. 225/2010 che ha introdotto ulteriori requisiti per la nomina a Commissario straordinario.

1.2.1 Sentenza Corte Costituzionale n. 154/2013

Le questioni prospettate assumevano in linea generale che l'intervento legislativo istitutivo della Gestione avrebbe compresso *ex post* l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria e le prerogative dei creditori, incidendo sulla effettività delle pronunce rese che non possono essere condotte ad esecuzione⁹.

La Corte ha fugato ogni dubbio sulla legittimità delle norme istitutive della Gestione Commissariale e che ne disciplinano il funzionamento, avvallando definitivamente la legittimità stessa delle attività commissariali, sempre contenute nei parametri ermeneutici desumibili dalla sentenza.

1.2.2 Sentenza Corte Costituzionale n. 191/2014

A seguito della revoca dell'incarico di Commissario straordinario attribuito al soggetto precedentemente in carica e della contestuale nomina dell'attuale Commissario avvenuta nel corso del 2010 è stato avviato un contenzioso presso il TAR Lazio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo una prima pronuncia del TAR in accoglimento del ricorso, con D.P.C.M. del 4 gennaio 2011 il provvedimento di nomina è stato sostanzialmente reiterato, fondandosi su un nuovo supporto normativo intervenuto nel frattempo che sostanzialmente riservava a soggetti dotati di professionalità nel settore economico finanziario maturata nel settore privato la facoltà di rivestire la carica di Commissario straordinario.

Nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti di tale nuovo decreto, è stata sollevata eccezione di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, c. 7, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 26 febbraio

⁹ Le questioni sono state sollevate nel corso di due controversie in materia di espropri dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, introducendo questioni incidentali in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 78, c. 6, primo periodo, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

2011, n. 10) nella parte in cui, introducendo l'art. 2, c. 196-bis, L. 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma *«deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro»*¹⁰.

La censura si appuntava sul fatto che la norma in esame è stata adottata dopo che un precedente provvedimento, di analogo contenuto (D.P.C.M. del 22 settembre 2010), era stato annullato con sentenza del 2010 dello stesso TAR Lazio, consentendo l'adozione di un nuovo decreto (D.P.C.M. del 4 gennaio 2011) dai medesimi effetti del precedente. In sostanza la revoca del precedente e la nomina di un nuovo Commissario, dotato di requisito di professionalità acquisita nel settore privato, sarebbe stata legittimata dall'enunciato normativo, poi dichiarato incostituzionale.

Il TAR Lazio rimettente ha ritenuto che il requisito dell'«acquisita professionalità nel settore privato» – introdotto dalla disposizione impugnata nel momento in cui era in corso la controversia in merito alla sostituzione del Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma pendente dinanzi alla giustizia amministrativa – abbia determinato molteplici violazioni del dettato costituzionale¹¹.

La Corte ha evidenziato, in particolare, la violazione dell'art. 111, primo comma, Cost., ritenendo leso il principio del giusto processo interferendo in un giudizio in corso, oltre a quella dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il principio convenzionale dell'equità processuale impedisce norme interpretative o di portata

¹⁰ In particolare è stata censurata la violazione degli artt. 77, secondo comma, 97, 101, 102, primo comma, 104, 108, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

¹¹ Gli articoli censurati sarebbero stati i seguenti:

- art. 77, secondo comma, Cost., in quanto la disposizione è stata adottata con decreto-legge, in carenza dei presupposti di necessità e urgenza;
- art. 97 Cost., in quanto escluderebbe irragionevolmente dalla nomina a Commissario del Governo soggetti con professionalità acquisite nel settore pubblico, con conseguente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione e lesione del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso;
- artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., in quanto il legislatore avrebbe inciso sulla funzione giurisdizionale con una norma dettata esclusivamente per favorire una delle parti di una controversia pendente dinanzi alla giustizia amministrativa, vale a dire il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- art. 111, primo comma, Cost., in quanto sarebbe stato leso il principio del «giusto processo», alterandosi la parità delle armi processuali con un intervento del «potere governativo-legislativo», che ha interferito su un giudizio pendente, in assenza di ragioni imperative di interesse generale;
- art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU.

retroattiva che siano dettate, in assenza di motivi di interesse generale, per favorire una delle parti di un giudizio.

Conseguentemente, nel corso dello svolgimento delle ulteriori fasi processuali avanti il TAR Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prendendo atto dell'intervenuto mutamento della situazione di diritto sulla quale si fondava il D.P.C.M. del 4 gennaio 2011, ha ritenuto di emanare in data 23 febbraio 2015 il D.P.C.M. con il quale è stata revocata la nomina del prof. Varazzani quale Commissario straordinario del Governo e altresì confermata la revoca del dott. Oriani, ambedue previste dall'impugnato decreto del 4 gennaio 2011. Il citato D.P.C.M. del 23 febbraio 2015, mantenendo ferma l'attività svolta dal prof. Varazzani, ha affidato al medesimo la gestione ordinaria e straordinaria del Piano di rientro fino all'effettivo insediamento del nuovo commissario, da individuare con procedura ad evidenza pubblica.

Da ultimo il TAR Lazio nell'udienza di merito del 22 aprile u.s. ha rinviato la trattazione della causa a data da destinarsi in relazione alla possibile impugnazione da parte del dott. Oriani del citato D.P.C.M. del 23 febbraio 2015, previa registrazione dello stesso presso la Corte dei conti.

2 LA SITUAZIONE DEBITORIA ED IL RECUPERO DEI CREDITI

2.1 Sintesi delle attività svolte nel periodo ottobre 2011 - dicembre 2014

Alla data dell'insediamento dell'attuale Commissario (ottobre 2010) la limitata disponibilità finanziaria della Gestione ha consentito in una prima fase (ottobre 2010 - giugno 2011) di restituire parzialmente le anticipazioni a Roma Capitale, atto necessario al fine di supportare la stessa, soprattutto in momenti di carenza di liquidità dell'ente, e consentirne la continuità delle attività, evitando pesanti ripercussioni nell'intera economia del territorio che sarebbero derivate da un ulteriore blocco dei pagamenti; di pagare i debiti di natura finanziaria di improrogabile scadenza e parte dei mandati già emessi alla data del 28 aprile 2008, ma non ancora quietanzati, relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili. Con riferimento a questi ultimi, dal momento che la normativa speciale per la Gestione

Commissariale non contiene l'indicazione di criteri generali predeterminati da utilizzare nei confronti delle partite inserite nella massa, è stata fissata la soglia limite pari ad un importo unitario di 250 Euro/mila, al fine di soddisfare le necessità di un'ampia platea di piccoli creditori e di limitare, nell'immediato, danno alle attività economiche insediate nel territorio comunale.

In seguito i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013 hanno stabilito alcune priorità e limiti nell'utilizzo dei contributi e della conseguente disponibilità finanziaria ed hanno autorizzato la Gestione alla stipula di contratti di servizio (*rectius*: finanziamento) per acquisire provviste anticipate da Istituti di credito a valere sul contributo annuale (cfr. *infra*). Le disposizioni ed i contratti suddetti hanno consentito di procedere al pagamento del debito di natura finanziaria, alla restituzione di quanto anticipato dalla Gestione Ordinaria, al pagamento del debito verso terzi per "(...) oneri del personale¹², produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture" e, nel limite stabilito (537 Euro/milioni annui) dall'art. 2, c. 2, degli stessi decreti, al pagamento delle altre tipologie di debito, quali debiti derivanti da procedure espropriative pregresse ed debiti fuori bilancio, la cui disciplina di riconoscimento è stata specificatamente definita con l'art. 1, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), che ne ha snellito il processo (cfr. *infra*).

2.1.1 Il pagamento dei mandati

La stipula dei contratti di finanziamento ha fornito alla Gestione una congrua dotazione di risorse finanziarie che sono state utilizzate, come accennato, osservando le disposizioni dell'art. 2, c. 1, DD.MM. MEF del 18 marzo 2011 e 23 gennaio 2013. La Gestione ha processato, per le fasi di propria competenza (*rectius*: pagamento), i mandati emessi dai singoli uffici capitolini competenti, senza entrare nel merito dei criteri di selezione operati da questi ultimi in fase di emissione, riservandosi la facoltà di autorizzare i pagamenti fino ad importi unitari inferiori ai 250 Euro/mila e di procedere a transazione per gli importi superiori a tale soglia

¹² Ci si riferisce agli oneri del personale di ruolo o distaccato con competenza fino al 28.4.2008 eventualmente non ancora liquidati.

(cfr. in Appendice 3 tabella 4: “*Dettaglio delle transazioni concluse 2011-02/2015*”, tabella 5: “*Riepilogo Mandati Quietanzati 2010-2014*”).

La Gestione non conta arretrati nel pagamento di titoli di spesa preceduti da regolare impegno liquidati dai competenti dipartimenti capitolini e comunicati per i consueti canali procedurali, con l’ovvia esclusione di quelli a favore di soggetti che risultino debitori della Gestione ad altro titolo.

2.1.2 I pagamenti relativi ai debiti fuori bilancio

Con la nota del Commissario straordinario n. 1565 del 24 ottobre 2011 sono state stabilite le modalità di lavorazione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti pervenuti alla Gestione Commissariale, emessi dai diversi dipartimenti di Roma Capitale e conformi al procedimento stabilito dalla disciplina specifica emanata già nel corso del 2011¹³. In particolare è previsto di dare *precedenza alle posizioni per le quali vi siano concrete prospettive transattive* (indipendentemente dalla tipologia del debito fuori bilancio sottostante e da chi promuova la trattativa, sia esso il creditore, la Gestione, il cessionario del credito o altro soggetto). Inoltre viene stabilito, per i debiti derivanti da contenzioso, di procedere alla trattazione, *in primis*, delle posizioni scaturenti da “giudicati” e, successivamente, di quelle correlate a sentenze non ancora definitive (*previa acquisizione in quest’ultimo caso del parere da parte della competente Avvocatura, di Stato o Capitolina*). Per i pagamenti derivanti da riconoscimento di debiti *extra bilancio* viene adottato un criterio specifico, riducendo, rispetto a quanto stabilito per i mandati, a 50 Euro/mila il limite oltre il quale essi sono subordinati alla stipula di una transazione.

Nel corso del periodo 2011-2014 sono stati trattati correntemente i provvedimenti di riconoscimento di debiti pervenuti alla Gestione Commissariale, emessi dai diversi dipartimenti di Roma Capitale e conformi alla specifica disciplina ed ai criteri stabiliti. In tale ambito è stato sempre rispettato il valore massimo annuo fissato con i DD.MM. MEF 18 marzo 2011 e 23 gennaio 2013 (cumulativamente

¹³ Art. 1, c. 26, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148: “per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267”.

pari a circa 537 Euro/milioni annui) che include, per l'appunto, anche la tipologia del debito fuori bilancio, al fine di contenere gli effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento complessivo della Pubblica Amministrazione.

2.1.3 L'attività transattiva

La facoltà del Commissario straordinario di avvalersi del potere transattivo trova fondamento nei seguenti atti normativi:

- D.L. 112/2008, art. 78, comma 2: ha affidato ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare gli istituti e gli strumenti disciplinati dal titolo VII del TUEL dei quali può avvalersi il Commissario;
- D.P.C.M. del 4 luglio 2008: ha previsto espressamente, tra gli altri, anche un rimando all'art. 254, comma 7 del TUEL, in cui è prevista la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali;
- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 4 agosto 2010 e l'art. 2, comma 7, D.L. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011: approvano il Documento di accertamento del debito al 26 luglio 2010 nel quale in più passaggi è esplicitamente previsto l'esercizio da parte del Commissario dei poteri transattivi previsti della normativa, con l'obiettivo di abbattere la pretesa creditoria delle partite iscritte nella massa passiva "in misura non inferiore di norma al 10% della pretesa stessa".

Ciò premesso la Gestione ha profuso intensi sforzi finalizzati ad abbattere il più possibile le pretese creditorie mirando di addivenire in tempi brevi ad accordi con le controparti. Il Commissario ha realizzato una riduzione della pretesa creditoria media complessiva per l'intero periodo 2011-2014, con riferimento al valore nominale originario del credito, dell'ordine del 25% circa (28,5% con riferimento al solo anno 2014), conseguendo un'economia da transazione di circa 130 Euro/milioni. I relativi atti transattivi hanno riguardato posizioni dagli importi unitari non significativi o, viceversa, posizioni rilevanti, riconducibili in parte a pratiche afferenti i debiti per procedure espropriative pregresse. Sono state concluse operazioni anche con alcune aziende partecipate di Roma Capitale. Quella con le società di trasporto pubblico locale del gruppo ATAC ha rivestito una certa importanza (resa possibile anche in applicazione del D.L. 126/2013 e seguenti, c.d. "Salva Roma"), con effetti positivi sia per la Gestione stessa, che ha visto ridursi la

massa passiva, sia per il gruppo ATAC, che ha potuto avvalersi di un'importante iniezione di liquidità nelle annualità 2013 e 2014.

Preme in questa sede dare evidenza anche ad ulteriori aspetti consequenziali le attività transattive del Commissario condotte nel corso degli anni.

Gli effetti positivi si sono manifestati anche a favore della Gestione Ordinaria, ponendo l'obbligo al terzo di non procedere a ogni altra pretesa e azione neanche successivamente al termine dell'attività della Gestione Commissariale. Inoltre, con la definizione dei rapporti debitori/creditori con le controparti, propedeutica alla stipula delle transazioni, sono state indotte operazioni di costante pulizia contabile che hanno concorso a definire sempre più precisamente l'entità della massa attiva e passiva del Piano di rientro.

Le evidenze numeriche riepilogative per il periodo 2011-2014 dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'attività transattiva sono riportate nella relativa tabella di dettaglio in appendice al presente documento (cfr. tabella 4 in Appendice 3: *"Dettaglio delle transazioni concluse 2011- 02/2015"*).

2.2 L'attività di riaccertamento contabile delle singole partite di credito e di debito

Con riferimento al sistema delle norme attinenti la Gestione Commissariale, si può desumere come le attività di questa possano essere inquadrare in due distinte aree generali.

Un'area, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, include tutte quelle attività riconducibili all'estinzione della massa passiva, esercitando i poteri transattivi di cui dispone il Commissario, al fine di conseguire economie e contestuale riduzione dell'esposizione debitoria, ed alla realizzazione delle entrate commissariali, anche disponendo della potestà impositiva assegnata al Commissario.

Il secondo insieme di attività è rivolto alla ricognizione della situazione debitoria e alla rilevazione della correlata massa attiva, che si è concretizza nella predisposizione di un primo documento di sintesi c.d. *"Piano di rientro"*, presentato in data 30 settembre 2008 ed approvato con D.P.C.M. del 5 dicembre 2008, negli

anni costantemente in aggiornamento in applicazione dell'art. 2, comma 7, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2011.

La necessità dell'aggiornamento continuo del dato contabile delle partite incluse nella massa attiva e passiva del Piano nasce dalle stesse modalità con cui *ab origine* è stata determinata l'esposizione debitoria pregressa dell'amministrazione alla data del 28 aprile 2008 e del correlato attivo. In considerazione delle dimensioni dell'ente, della enorme estensione e complessità della gestione affidata, delle tempistiche ristrette fissate dal legislatore stesso, la determinazione del passivo e attivo commissariale è stata a suo tempo attuata con modalità esclusivamente "ricognitoria", sulla base delle attestazioni rese dai responsabili degli uffici capitolini competenti. Una successiva ricognizione "definitiva" della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto Piano di rientro è stata prevista dall'art. 4, comma 8-bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42 e da un ulteriore disposto normativo, l'art. 2, comma 7, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, in base al quale "con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, (...) necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 13-bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122,". Il successivo comma 9 affida al Commissario straordinario, il compito di procedere all'accertamento definitivo del debito. E' evidente, quindi, anche nel dettato del legislatore, la consapevolezza dell'impossibilità di addivenire agilmente ad una individuazione delle posizioni che determinasse definitivamente le masse, proprio in ragione della complessità delle situazioni e del persistere in molti casi di posizioni, seppure inequivocabilmente di competenza della Gestione in relazione all'epoca in cui si erano determinati i presupposti, ancora in via di definizione. Di qui la facoltà concessa al Commissario di aggiornare costantemente le masse del Piano e le correlate attività finalizzate al riaccertamento delle singole partite, sulla base dei nuovi elementi di valutazione che progressivamente sono emersi.

Anche nell'esercizio 2014 sono state apportate talune rettifiche, in parte determinate da nuove iscrizioni *ope legis* (114,5 Euro/milioni di nuovo debito verso Roma Capitale), in parte intervenute per recepire l'espunzione di partite correlate alla esatta quantificazione del debito e per effetto degli atti transattivi (224 Euro/milioni).

Nel complesso, considerando tutte le rettifiche, cancellazioni, integrazioni, incassi e pagamenti effettuati dal 26 luglio 2010 (data di riferimento del documento di accertamento del debito approvato dal D.L. 225/2010) al 31 dicembre 2014, **la massa passiva si è ridotta di 8,395 Euro/miliardi**, mentre la **correlata massa attiva si è ridotta di 3,839 Euro/miliardi**.

In taluni ambiti, pur permanendo la necessità di proseguire azioni volte al raggiungimento di una migliore definizione dei fenomeni, i primi risultati della ricognizione avviata nel corso del 2014 lascerebbero presagire che la quantificazione "induttiva" del debito potrebbe rivelarsi sovrastimata. Ci si riferisce, in particolare, al debito relativo alle procedure espropriative pregresse: con il procedere delle attività potrebbe essere confermata una certa ridondanza di poste debitorie a suo tempo inserite nel Piano, con conseguenze favorevoli sia sull'esatta entità del debito commissariale, sia sulla pianificazione dei fabbisogni finanziari per le erogazioni delle indennità di esproprio.

2.3 Le partite creditorie

Nell'ambito delle proprie attività, come anticipato nei paragrafi precedenti, la Gestione ha profuso sforzi finalizzati a sensibilizzare i diversi Uffici capitolini competenti ad effettuare una revisione delle poste attive e verificare gli effettivi requisiti di mantenimento (in tutto o in parte) dei residui attivi.

Le principali componenti del credito commissariale sono costituite, in ordine crescente, da crediti statali per l'ammortamento del debito¹⁴, crediti verso società a partecipazione pubblica, trasferimenti da enti pubblici, crediti verso Roma Capitale,

¹⁴ Rectius contributi per il rimborso degli oneri di ammortamento del debito relativo a mutui contratti prima dell'istituzione della Gestione Commissariale.

crediti afferenti alle liste di carico di crediti derivanti dalla locazione di immobili di edilizia popolare e da ruoli emessi sino al 31 dicembre 2007 nei confronti di contribuenti morosi per diverse tipologie di tributi (es.: ICI, TOSAP, TARSU) o per sanzioni per violazioni del codice della strada. Con riferimento a queste due ultime fattispecie (liste di carico e ruoli) è risultata negli anni (2010-2014) assai ardua una quantificazione dell'effettiva entità delle riscossioni realizzabili secondo una scansione temporale per lo meno di "massima" ed il trend della riscossione ha evidenziato profonde criticità, con percentuali di incasso estremamente basse. Inoltre nel corso degli esercizi passati sono state apportate significative diminuzioni della massa attiva a seguito della dichiarazione di dubbia esigibilità effettuata dai dipartimenti capitolini competenti. Anche di recente (gennaio 2015) è pervenuta alla Gestione una nuova richiesta di cancellazione di crediti relativi alle locazioni. La Gestione, in merito, ha reputato opportuno sospendere la relativa autorizzazione di espunzione dalla massa attiva, nelle more di effettuare ulteriori opportune valutazioni, alla luce anche delle osservazioni formulate per analoghe fattispecie di competenza della Gestione Ordinaria da parte del Collegio dei Revisori di Roma Capitale. Del tutto è stata informata la Procura della Repubblica presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Una notevole rilevanza assume l'ammontare complessivo del credito iscritto per ICI dovuta e non corrisposta, verso l'ATER, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, ente pubblico economico, soggetto alla vigilanza della Regione Lazio, che, in occasione di contatti informali, ha confermato l'impossibilità di disporre di adeguate risorse finanziarie per rimborsare il debito in un periodo congruo.

In generale, sebbene non sia possibile estrapolare dai dati correntemente disponibili una proiezione puntuale delle future realistiche possibilità di incasso, secondo un piano temporale prevedibile, le attività di riaccertamento e le iniziative promosse dalla Gestione sin dal 2011, finalizzate alla corretta individuazione dei crediti commissariali ed alla loro effettiva realizzazione, consentono di supporre la

realizzazione di introiti a fronte di partite creditorie commissariali di diversa natura per un intorno di circa 1.000 Euro/milioni nell'arco dei prossimi anni.

3 QUADRO FINANZIARIO

3.1 La provvista delle risorse finanziarie

3.1.1 Il contributo statale a ripiano del disavanzo ex L. 122/2010 ed il nuovo contratto di servizio 2014-2016

Il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha assegnato stabilmente una dotazione finanziaria alla Gestione Commissariale a partire dall'esercizio 2011 pari a 500 Euro/milioni annui. Il successivo D.M. MEF 18 marzo 2011 ne ha autorizzato un primo utilizzo per il trentennio 2011-2040, per un totale di 15 Euro/miliardi consentendo al Commissario di ottenere, tramite gara pubblica europea per la selezione degli Istituti erogatori, due contratti di servizio (finanziamento), rispettivamente per il triennio 2011-2013 e per il triennio 2014-2016 da rimborsare direttamente da parte del MEF¹⁵ con i quali la Gestione ha ottenuto finanziamenti per 9,5 Euro/miliardi.

Il primo contratto di servizio (articolato nelle due modalità tecniche "Tranche Triennio" e "Tranche Attualizzazione") ha assorbito 6,44 Euro/miliardi dei complessivi 15 Euro/miliardi autorizzati, garantendo risorse finanziarie per 4,5 Euro/miliardi, interamente rese disponibili ed introitate al giugno 2014. Successivamente, alla luce delle mutate condizioni del mercato finanziario, gli Istituti finanziatori, a seguito della richiesta del Commissario, non hanno reputato di aderire alla richiesta di rinnovo del finanziamento alle medesime condizioni e, conseguentemente, in considerazione di dotare la Gestione di risorse finanziarie per assicurare l'attività per il triennio 2014-2016, effettuate di concerto con il MEF le analisi propedeutiche dei parametri tecnici, è stata indetta nel 2014 una gara europea mediante procedura aperta a valere sui contributi residui (pari a 8,56 Euro/miliardi, di cui 0,88 relativi al triennio 2014-2016 e 7,68 relativi al periodo 2017-2040), con

¹⁵ Preme precisare che a seguito dell'attivazione del contratto di servizio con gli Istituti finanziatori (R.T.I. di Banche per la Tranche Triennio e Cassa Depositi e Prestiti per la Tranche Attualizzazione) i contributi sono stati/sono accreditati da parte del MEF direttamente sui conti correnti di tali Istituti.

le medesime modalità tecniche di erogazioni del contratto precedente (“Tranche Triennio” e “Tranche Attualizzazione”). Il lotto relativo alla “Tranche Triennio” è andato deserto, mentre la “Tranche Attualizzazione” è stata aggiudicata in data 2 dicembre 2014 a Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente i contributi per le annualità 2014-2016 saranno erogati con periodicità semestrale direttamente alla Gestione Commissariale, anziché agli Istituti creditizi che avrebbero potuto aggiudicarsi la “Tranche Triennio”, senza alcun aggravio per lo Stato di oneri finanziari, mentre i finanziamenti relativi alla “Tranche Attualizzazione” (complessivi stimati 5,026 Euro/miliardi) potranno essere erogati da Cassa Depositi e Prestiti con le stesse modalità del primo contratto di finanziamento.

Riepilogando, con riferimento al totale di 15 Euro/miliardi di utilizzo del contributo annuo relativo al periodo 2011-2040 autorizzato dal MEF, la Gestione:

- a) a valere su un importo di 6,44 Euro/miliardi, pagati/da pagare dal MEF direttamente agli Istituti finanziatori con rate di ammortamento semestrali, dal luglio 2011 al 31 dicembre 2014 ha incassato risorse per complessivi 4,5 Euro/miliardi (primo contratto di servizio);
- b) a valere sulla quota di 7,67 Euro/miliardi, che il MEF pagherà direttamente a Cassa Depositi e Prestiti quale unico Istituto finanziatore con rate di ammortamento semestrali, potrà disporre di risorse per 5,02 Euro/miliardi (secondo contratto di servizio);
- c) riceverà in rate semestrali direttamente dal MEF 0,88 Euro/miliardi quale quota residua dei contributi annuali statali relativi alle annualità 2014-2016.

Per completezza informativa si rammenta che il contributo statale di cui la Gestione è destinataria trova copertura (cfr. art. 14, comma 14, D.L. 78/2010) per 300 Euro/milioni con un fondo annuale allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la quota restante di 200 Euro/milioni è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili

in partenza dagli aeroporti della città di Roma¹⁶ e da un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dello 0,4%. In particolare, le risorse rivenienti da tali addizionali confluiscono nelle casse di Roma Capitale che, a sua volta, le "gira" annualmente allo Stato (*rectius*: MEF) per completare il finanziamento del contributo annuale perpetuo di 500 Euro/milioni destinato al Piano di rientro commissariale.

3.1.2 Il contributo pluriennale aggiuntivo

Al fine di fornire una visione complessiva delle risorse rese disponibili alla Gestione Commissariale nel periodo 2011-2014, si ricorda succintamente che l'art. 16, comma 12-octies, D.L. n. 95/2012¹⁷ ha attribuito un ulteriore contributo pluriennale ed il D.M. MEF n. 7306/2013 ha autorizzato il Commissario al relativo utilizzo per un totale di 1,087 Euro/miliardi per il trentennio 2013-2042. Previa gara europea aperta per la selezione di un Istituto erogante finanziamenti a valere sul suddetto contributo, aggiudicata a Cassa Depositi e Prestiti, nel corso del 2013 la Gestione ha potuto disporre di risorse pari a 569,5 Euro/milioni. Per effetto del citato art. 6, comma 5, D.L. 16/2014 (c.d. decreto "salva Roma"), è stato autorizzato l'inserimento nella massa passiva, ai fini del reintegro a favore di Roma Capitale, di una somma corrispondente a quella introitata dalla Gestione Commissariale in forza del suddetto contratto di servizio. Così a fronte di un finanziamento ricevuto per 569,5 Euro/milioni, in conto esercizio 2013 sono stati iscritti in massa passiva 485 Euro/milioni, mentre il residuo di 114,5 Euro/milioni è stato contabilizzato nell'esercizio 2014.

3.2 Giacenza di cassa e procedure di pagamento

La Gestione, a partire dal 2011, ha costantemente mantenuto l'obiettivo di garantire l'operatività delle azioni correnti, riducendo al minimo gli oneri finanziari derivanti dai tiraggi dei finanziamenti. La programmazione della dotazione di cassa è dipesa/dipende essenzialmente dai seguenti fattori:

¹⁶ "(...) fino ad un massimo di 1 euro per passeggero", cfr. il citato riferimento normativo.

¹⁷ Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

1. le scadenze del debito finanziario;
2. l'attività degli uffici comunali, che svolgono le procedure di liquidazione relative alle diverse componenti della massa;
3. le esigenze finanziarie dell'Amministrazione capitolina entro i limiti stabiliti¹⁸.

L'attività della Gestione interviene successivamente alla completata esecuzione delle procedure di spesa svolte dall'Amministrazione capitolina esclusivamente nella fase di autorizzazione al pagamento nella quale esercita eventualmente i poteri transattivi. Le operazioni relative ai movimenti di cassa sono eseguite esclusivamente tramite la Tesoreria di Roma Capitale, della quale la Gestione Commissariale si avvale, attraverso l'emissione di mandati previamente autorizzati e reversali, registrati sulla contabilità separata della Gestione Commissariale. Di tali operazioni, nel corso degli anni è stata fornita regolare comunicazione periodica (mensile per i pagamenti a partite dal 2011, trimestrale per incassi e pagamenti a partire dal 2009) al MEF ed al Ministero dell'Interno.

Il saldo di cassa alla data di chiusura dell'esercizio 2014 rispetto alle immediate esigenze è significativamente cospicuo in virtù della necessità di procedere al tiraggio della tranche estensione residua del primo contratto di finanziamento (entro il 30 giugno 2014) in considerazione delle condizioni particolarmente vantaggiose. Gli effetti positivi di tali giacenze sono andati a vantaggio della Tesoreria Unica Centralizzata della Banca d'Italia, presso la quale sono trasferite giornalmente le giacenze commissariali.

3.3 Aggiornamento sul disavanzo della Gestione

E' noto come le risultanze del primo monitoraggio, effettuato nel 2008, abbiano evidenziato uno sbilancio delle partite ampiamente negativo.

La ricognizione definitiva del debito pregresso¹⁹ ha quantificato un disavanzo totale pari a 16,7 Euro/miliardi, che si riduce a 10,1 Euro/miliardi se nettato degli interessi passivi da corrispondere fino al 2048 (c.d. "interessi a finire").

¹⁸ Il residuo del debito commissariale relativo alle partite di sbilancio delle entrate vincolate è stato completamente estinto nel corso del 2013; al 31 dicembre 2014 permane un debito a fronte delle nuove partite debitorie inserite ex D.L. 16/2014 ("Salva Roma").

¹⁹ Cfr. il documento di accertamento al 26 luglio 2010, approvato con decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifiche, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il disavanzo al 31 dicembre 2014 si attesta a 12,2 Euro/miliardi che, al netto degli interessi passivi a finire²⁰, sarebbe pari a 7,4 Euro/miliardi.

Tale risultato (per meglio comprendere il quale si rimanda alla specifica tabella 1 “*Riepilogo dei saldi della massa attiva e passiva del Piano di rientro*” in Appendice 3 della presente relazione) è di per sé positivo in quanto evidenzia una forte diminuzione (-27% rispetto al 26.7.2010) del disavanzo della Gestione, che sarebbe stata addirittura migliore (-31%) se la massa passiva commissariale non avesse dovuto recepire l’iscrizione di sopraggiunte partite debitorie (599,5 Euro/milioni) *ope legis*.

3.4 PROSPETTIVE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO FUTURO

Allo stato attuale il debito commissariale al 31 dicembre 2014 è composto da:

- 3,328 Euro/miliardi debito non finanziario;
- 10,730 Euro/miliardi debito finanziario, di cui 5,973 per quota capitale e 4,757 quota interessi a “finire”, calcolati cioè nell’ipotesi di corrispondere le restituzioni alle scadenze previste (l’ultima in gennaio 2048), senza procedere ad estinzioni anticipate.

Le risorse per far fronte al suddetto debito sono costituite da:

- 0,700 Euro/miliardi di cassa disponibile al 1 gennaio 2015;
- 0,880 Euro/miliardi per quote residue del contributo annuo statale per le annualità 2014-2016, semestralmente erogande dal MEF;
- 5,026 Euro/miliardi²¹ rivenienti dal contratto di finanziamento a valere sui contributi annui statali relativi alle annualità 2017-2040, disponibili su richiesta della Gestione, i cui tiraggi potranno essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2016;

²⁰ Dunque più in linea con le modalità di calcolo dei saldi di finanza pubblica, i quali includono la sola quota capitale del debito finanziario residuo, iscrivendo gli interessi via via per la quote annualmente maturande.

²¹ Importo stimato alla data di aggiudicazione della gara (2 dicembre 2014), correlato all'Euribor che si determinerà esattamente alla data del tiraggio dei finanziamenti.

- 1 Euro/miliardo circa per prospettate riscossioni da parte dei crediti iscritti in massa attiva del Piano, sulla base di una stima previsionale caratterizzata da significativi elementi di incertezza.

Le risorse così complessivamente disponibili appaiono sufficienti a fronteggiare debiti commissariali per il periodo 2015-2022, ad oggi stimabili in 7,0 Euro/miliardi circa, di cui 3,7 Euro/miliardi necessari al pagamento delle improrogabili rate dei mutui (relative allo stesso periodo 2015-2022) e 3,3 Euro/miliardi per il pagamento dell'eventuale intero ammontare dei debiti non finanziari, con un residuo di disponibilità che, prudenzialmente, si ritiene possa essere assorbito dalla variabilità (in aumento) di interessi sui mutui e/o da eventuali partite debitorie accertate.

Il quadro così delineato evidenzia un sostanziale miglioramento delle prospettive del fabbisogno finanziario futuro della Gestione Commissariale, **con il sorgere di supposte criticità nel fronteggiare il debito pregresso di Roma Capitale a partire dalla fine 2022/inizio 2023, momento in cui rimarrebbe da corrispondere il solo debito di natura finanziaria (relativo al periodo 2023-2048) di 4,0 Euro/miliardi, oltre a circa²² 3,0 Euro/miliardi di quota interessi a finire, per un totale di 7,0 Euro/miliardi.**

In una completa visione prospettica di insieme è ragionevole ipotizzare, inoltre, che la Gestione possa disporre dall'anno 2018²³ di un'ulteriore disponibilità finanziaria riveniente da una nuova linea di finanziamenti (quantificabile, sulla base delle migliori attuali previsioni, in circa 1 Euro/miliardo) a valere sul contributo statale 2041-2048 di complessivi 4,0 Euro/miliardi per allora residui, previo nuovo decreto MEF autorizzativo e ulteriore gara europea.

Nel caso di attualizzazione delle risorse (1,0 Euro/miliardi) con le modalità sopra descritte il momento critico potrebbe slittare, conseguentemente, al 2024.

²² Si parla di "stima" in quanto una parte del portafoglio mutui che alimenta il debito finanziario è regolato a tasso variabile.

²³ L'anno di riferimento è il 2018 in quanto in tale momento sarà possibile attualizzare nel modo più vantaggioso il contributo statale annuo con un prestito trentennale (2018-2048) con scadenza coincidente con il termine atteso della Gestione Commissariale.

CONCLUSIONI

Andamento della Gestione Commissariale in sintesi

I saldi debitori

Il saldo debitorio complessivo della Gestione Commissariale, da un importo iniziale al 26 luglio 2010 (data di riferimento del documento di accertamento del debito approvato dal D.L. 225/2010) pari a 22,4 Euro/miliardi, **si è ridotto al 31 dicembre 2014 a 14,06 Euro/miliardi (-37 %).**

Il disavanzo, al netto dei crediti e degli interessi passivi a finire, **si è attestato al 31 dicembre 2014 a 7,4 Euro/miliardi (-26 %)**, rispetto ai 10,1 Euro/miliardi del 26 luglio 2010.

Le informazioni numeriche riportate includono anche l'inserimento, *ope legis*, nella massa passiva commissariale dell'intero nuovo debito verso Roma Capitale (599,5 Euro/milioni), da ultimo autorizzato con D.L. 16/2014.

I prospetti di sintesi sono riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'Appendice 3 della presente relazione. Per ulteriori elementi di dettaglio analitico si rimanda al "Rendiconto della Gestione Commissariale 2014", redatto ex art. 14, comma 15-ter, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recentemente trasmesso al MEF in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti.

L'utilizzo delle risorse finanziarie

La Gestione è stata autorizzata ad utilizzare una prima tranche del contributo annuale statale perpetuo ex L.122/2010 (500 Euro/milioni annui) con riferimento al trentennio 2011-2040, per un totale di 15 Euro/miliardi. Di tale tranche, 6,44 Euro/miliardi sono destinati, direttamente dal MEF, a copertura dei finanziamenti ottenuti (4,50 Euro/miliardi) con il primo contratto di servizio (finanziamento) 2011-2014. Una quota parte, pari a 0,88 Euro/miliardi, relativa al periodo 2014-2016, sarà erogata direttamente nelle casse commissariali; la tranche residuale, 7,68 Euro/miliardi, sarà destinata, direttamente dal MEF, a copertura dei finanziamenti (5,026 Euro/miliardi) in virtù del secondo contratto di servizio (finanziamento) 2017-2040 (cfr. tabella 6 in Appendice 3).

Complessivamente, nel trentennio 2011-2040 lo Stato avrà corrisposto circa 14,12 Euro/miliardi agli Istituti finanziatori e 0,88 Euro/miliardi direttamente alla Gestione Commissariale.

A ciò va aggiunto il contributo pluriennale ex L. 135/2012 relativo al trentennio 2013-2042, complessivamente pari a 1,087 Euro/miliardi, dall'attualizzazione del quale la Gestione ha ricavato 570 Euro/milioni, somma poi iscritta quale nuovo debito verso Roma Capitale in forza del D.L. 16/2014.

Prospettive e considerazioni di carattere generale

Con riferimento al periodo 2011-2014 l'attività svolta ha ricevuto riscontri positivi in occasione di diversi confronti informali che si sono succeduti nel tempo con referenti apicali degli Organi dello Stato.

La diminuzione del disavanzo (-27%) e le particolari modalità tecniche con cui la Gestione si è dotata della necessaria provvista finanziaria per far fronte alle immediate esigenze, diversamente non affrontabili se si considera che il contributo annuo statale di per sé non sarebbe stato/non è sufficiente al pagamento delle sole rate annuali di ammortamento del debito finanziario, evidenziano oggettivamente la concreta validità dei risultati raggiunti.

L'andamento del fabbisogno finanziario prospettico evidenzia aspetti positivi, con una posticipazione del momento critico al 2022/2023, rispetto la previsione dello scorso anno. Tale risultato è tanto più significativo se si considera anche l'inserimento del nuovo debito verso Roma Capitale di 599,5 Euro/milioni *ope legis* che, in concomitanza della stipula del nuovo contratto di finanziamento a condizioni sicuramente vantaggiose per la Gestione, non ha determinato effetti peggiorativi sul saldo complessivo debitorio del Piano di rientro commissariale.

Con riferimento alle attività di riaccertamento contabile ed aggiornamento dei saldi del Piano in complesso, pur nella iniziale presumibilità di dover apportare nel corso della gestione delle modifiche, in considerazione delle modalità esclusivamente ricognitorie con cui *ab origine* sono stati definiti i saldi della massa attiva e passiva, di fatto hanno avuto poi luogo rettifiche (soprattutto di debito) di rilevante entità. Tale fenomeno ha determinato un netto miglioramento delle informazioni e,

contestualmente, evidenzia la necessità di proseguire le iniziative ricognitive sino ad oggi intraprese specialmente in taluni ambiti.

Il riferimento è, in particolar modo, ai debiti relativi alle procedure espropriative pregresse. Pur restando difficile allo stato attuale formulare delle valutazioni precise, considerando unitariamente il saldo complessivo delle partite debitorie commissariali riconducibili alla suddetta tipologia tutt'ora incluse nel Piano, il totale delle cancellazioni già effettuate in sede di definizione di talune importanti posizioni della stessa specie, i risultati delle recenti attività ricognitive, sembrerebbe potersi confermare l'ipotesi di una significativa ridondanza delle attuali poste debitorie residue della specie.

Quanto detto non tiene in considerazione eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art.42-bis del Testo Unico degli Espropri (D.P.R. 327/2001) che, come noto, ha reintrodotto l'istituto *dell'acquisizione sanante*, in precedenza disciplinato dall'art. 43 del medesimo T.U. dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2010. L'introduzione di tale novella normativa ha generato nuove questioni in ordine alla ripartizione degli oneri derivanti dalla sua applicazione tra l'Amministrazione capitolina e la Gestione Commissariale. Nonostante i contatti con Organi Costituzionali non è stato possibile individuare un criterio condiviso di ripartizione dei suddetti oneri. Al momento, quindi, non è possibile quantificare eventuali ulteriori oneri debitori a carico della Gestione che potrebbero essere inseriti nel Piano di rientro, previo il riconoscimento formale da parte di Roma Capitale come nuovo debito fuori bilancio.

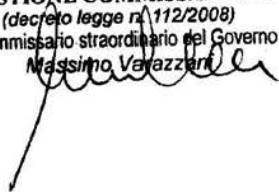
Fatto salvo quanto detto in merito all'applicazione del citato art. 42 bis, si presume che le risorse finanziarie attualmente disponibili potranno assicurare il funzionamento per il periodo 2015-2022/2023. A valere su tali disponibilità la Gestione sarà in grado di rispettare le scadenze dei debiti di natura finanziaria (capitale ed interessi) fino al 2022/2023 e di corrispondere, entro le stesse annualità, eventualmente l'intero ammontare dei debiti di natura non finanziaria ad oggi iscritti in massa passiva del Piano, nell'ipotesi in cui l'amministrazione capitolina riesca a concludere entro il periodo suddetto le procedure di liquidazione relative al riconoscimento di debito fuori bilancio. Tali tipologie di debiti potrebbero essere

pagate anche prima qualora potesse essere derogato l'attuale limite annuale di 537 Euro/milioni per tali classi di spesa.

Per risolvere la situazione di prospettiva incapacità per un Organo statale (quale la scrivente Gestione) di far fronte al servizio del debito finanziario oltre il 2023, fermo restando ogni valutazione di opportunità delle Superiori Istanze decisionali, si potrebbe ipotizzare la seguente soluzione realisticamente praticabile: l'eventuale formale accollo da parte dello Stato del debito finanziario residuo in quota capitale. In tale ipotesi si potrebbe determinare un significativo immediato beneficio sui saldi di finanza pubblica in quanto lo Stato potrebbe iscrivere nel proprio bilancio la sola quota capitale del debito finanziario residuo (pari a circa 3,8/4,0 Euro/miliardi al 2023), dovendo espungere per consolidata prassi europea gli interessi a finire (pari a circa 2,8/3,0 Euro/miliardi) ed iscrivendo gli interessi solo per le quote via via annualmente maturande. Inoltre al termine del 2040²⁴ non sarebbe più necessario stanziare annualmente il contributo statale rendendosi così disponibili nuove risorse per scopi diversi.

Va ricordato, infine, che dal complesso delle norme che si riferiscono alla Gestione Commissariale non viene stabilito un limite temporale alla sua durata. Essa dovrà comunque aver termine quando resterà in essere il solo debito finanziario che ha proprie scadenze predeterminate e non richiede particolari modalità di gestione.

GESTIONE COMMISSARIALE
(decreto legge n° 112/2008)
il commissario straordinario del Governo
Massimo Varrazzani



²⁴ Ultima annualità in cui il MEF erogherà agli Istituiti finanziatori le rate finali di rimborso dei prestiti relativi ai due contratti di finanziamento.

APPENDICE 1: QUADRO NORMATIVO

- Art. 78, commi 1, 3, 4 e 8, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133: ha previsto, tra l'altro, l'assunzione da parte della Gestione Commissariale del Comune di Roma, con bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria, di tutte le entrate di competenza e di tutte le obbligazioni assunte dallo stesso Comune alla data del 28 aprile 2008.
- Art. 4, comma 8 bis, decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42: ha previsto che il Commissario straordinario del Governo proceda alla "definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel Piano di rientro" di cui all'art. 78 prima citato; la norma ha poi precisato che "la Gestione Commissariale del Comune assume con bilancio separato rispetto a quello della Gestione Ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".
- Art. 14, commi 13 bis e 14, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122: ha previsto che "il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma".
- Art. 2, commi 7 e seguenti, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifiche, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto "Milleproroghe"): ha previsto che il Commissario del Governo accerti "le eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'art 14, comma 13 bis e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010".

- Art. 20, comma 17, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111: modificando l'art. 78 del decreto legge n. 112/2008 ha fornito un'interpretazione autentica in base alla quale "tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla Gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007".
- Art. 1, comma 26, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148: snellisce processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, senza eliminarne tutti gli elementi necessari ad un corretto riconoscimento di legittimità; fermo restando il disposto degli articoli 194 e 254 del Testo Unico enti locali: "per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
- Art. 1, comma 5, decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126, reiterato con l'art. 4, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151; i decreti legge 126 e 151 del 2013 sono decaduti.
- Art. 16, comma 5, decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68: autorizza il Commissario ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di Euro, nella massa passiva del Piano di rientro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008; prevede anche che "(...) Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva (...) verso le società dalla medesima partecipate, anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva (...)".

Per completare il quadro delle disposizioni che concernono la Gestione Commissariale è anche da riportare:

- Il D.P.C.M. 4 luglio 2008 con il quale il sindaco di Roma pro tempore è stato nominato Commissario straordinario e sono state dettate le prime disposizioni per la funzionalità della Gestione Commissariale.
- Il D.P.C.M. 5 dicembre 2008 con il quale è stato approvato il Piano di rientro e stabilite ulteriori disposizioni relative alla Gestione Commissariale.
- Il Decreto Ministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 18 marzo 2011 con il quale è stato autorizzato l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 14 del D.L. 30 luglio 2010, n. 122 mediante erogazione diretta ed attualizzazione, nonché stabilite alcune priorità nella estinzione delle partite debitorie e la soglia di spesa per alcune tipologie di debito.
- Il Decreto Ministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 23 gennaio 2013 con il quale è stato autorizzato l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art.16, comma 12-octies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 mediante erogazione diretta ed attualizzazione, nonché stabilite alcune priorità nella estinzione delle partite debitorie e una soglia di spesa aggiuntiva per alcune tipologie di debito.
- Il D.P.C.M. del 23 febbraio 2015 con il quale:
 - è stata revocata la nomina del prof. M. Varazzani quale Commissario straordinario del Governo per le ulteriori fasi procedurali del Piano di rientro di cui all'art. 78, D.L. 112/2008, prevista dal D.P.C.M. del 4 gennaio 2011;
 - è stata confermata la revoca della nomina del dott. D. Oriani quale Commissario straordinario del Governo prevista dal citato D.P.C.M. del 4 gennaio 2011;
 - mantenuta ferma l'attività svolta dal prof. Varazzani, è stata affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Piano di rientro allo stesso prof. M. Varazzani nelle more dell'espletamento della procedura di

selezione di un nuovo Commissario straordinario fino al suo effettivo insediamento.

APPENDICE 2: RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

documento	oggetto	fonte normativa	destinatario	anno di competenza	termini e periodicità	protocollo commissariale di invio
rendiconto periodo 26.7.10 - 31.12.10	rendicontazione (sezione dati relativa alle variazioni delle voci del piano intervenute nell'esercizio + sezione illustrativa delle attività)	- legge 122/2010 art.14 c. 15-ter - d.l. 225/2010 - legge 10/2011 art.2 c.2-ocies - legge 225/1992 art.5 c.5-bis	- MEF - Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite MEF) - ISTAT (tramite MEF) - Sezione Regionale Corte dei Conti	26.7.10 - 31.12.10	annuale	1226 del 31.8.11 1923 del 22.12.11
rendiconto periodo 1.1.11 - 31.12.11				2011		
rendiconto periodo 1.1.12 - 31.12.12				2012	annuale	1736 del 19.7.12
rendiconto periodo 1.1.13 - 31.12.13				2013		1397 del 30.05.13
rendiconto periodo 1.1.14 - 31.12.14				2014		1290 del 30.05.14
rendiconto periodo 1.1.14 - 31.12.14						664 del 10.04.15
relazione del Commissario 2011	relazione sullo stato di realizzazione degli interventi delegati in capo ai funzionari e ai commissari delegati	d.lgs. 123 del 30.6.2011	Corte dei Conti - sezione Lazio	2011	annuale	2058 del 13.9.12
relazione del Commissario 2012				2012		1741 del 04.07.13
relazione del Commissario 2013				2013		1777 del 23.7.14
relazione del Commissario 2014				2014		in corso di stesura
rendicontazione del Commissario 2012	Rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare	d.lgs. 61 del 18.4.2012	- Senato della Repubblica e Camera dei Deputati - Ministero dell'Interno	2012		1033 del 19.04.13
rendicontazione del Commissario 2013				2013	annuale	1540 del 26.6.14
rendicontazione del Commissario 2014				2014		presente documento
flussi di cassa trimestrale		D.P.C.M. 5.12.2008	- MEF - Ministero dell'Interno	dal 2009	trimestrale	/
flussi di cassa mensile	pagamenti	Decreto MEF 18.3.11 art.2	MEF	dal 2011	mensile	/

APPENDICE 3: TABELLE NUMERICHE

Si allega alla presente relazione una serie di tabelle numeriche utili a rappresentare i principali fenomeni e i risultati delle attività svolte. Si precisa che gli importi sono espressi in milioni di Euro.

- TABELLA 1: *Riepilogo dei saldi della massa attiva e passiva del Piano di rientro* - riepilogo dell'andamento delle masse attiva e passiva della Gestione Commissariale dal 26.07.2010 (dati approvati per legge) al 2014;
- TABELLA 2: *Dati prospettici della massa attiva e passiva del Piano di rientro al 31.12.2022*;
- TABELLA 3: *Riepilogo dei saldi debitori e creditori verso la Gestione Ordinaria di Roma Capitale* - espone le variazioni dei saldi delle componenti del Piano verso Roma Capitale;
- TABELLA 4: *Dettaglio delle transazioni concluse 2011- 02/2015* - espone le principali numeriche relative alle transazioni concluse (numerosità, debito iscritto nel Piano, economia realizzata);
- TABELLA 5: *Riepilogo Mandati Quietanzati 2010-2014* - espone le principali numeriche relative ai mandati quietanzati con gestione effettiva commissariale (numero complessivo, importo totale, numero delle controparti e tipologia);
- TABELLA 6: *Riepilogo contratti di servizio (rectius: finanziamento) a valere sul contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui* - espone il dettaglio degli utilizzi dei contributi autorizzati per il periodo 2011-2040, i finanziamenti ottenuti con il primo contratto e quelli disponibili sulla base del nuovo contratto stipulato nel 2014.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PROCESSO DEL COMUNE DI ROMA
(Decreto legge n. 112/2006)

Tabella 1: Riepilogo dei saldi della massa attiva e passiva del Piano di rientro

MASSA PASSIVA	Saldi al 31.12.14 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.13 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.12 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.11 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.07.10 (d.l.225/2010, art.2, c.7)	Variazione 31.12.14- 26.07.2010
DEBITI NON FINANZIARI (A)	3.328	3.577	4.200	5.550	8.642	-5.314
TOTALE DEBITI FINANZIARI (B)	10.731	11.240	11.912	12.917	13.812	-3.081
<i>Quota Capitale</i>	<i>5.974</i>	<i>6.226</i>	<i>6.552</i>	<i>6.794</i>	<i>7.124</i>	<i>-1.150</i>
<i>Quota Interessi</i>	<i>4.757</i>	<i>5.014</i>	<i>5.360</i>	<i>6.123</i>	<i>6.688</i>	<i>-1.931</i>
DEBITO TOTALE (A+B)	14.059	14.817	16.112	18.467	22.454	-8.395
MASSA ATTIVA	Saldi al 31.12.14 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.13 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.12 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.11 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.07.10 (d.l.225/2010, art.2, c.7)	Variazione 31.12.14- 26.07.2010
CREDITO TOTALE	1.862	1.944	2.218	2.726	5.701	-3.839
DISAVANZO	12.197	12.873	13.894	15.741	16.753	-4.556
DISAVANZO AL NETTO DEGLI INTERESSI "A FINIRE" <i>(valori espressi in Euro/milioni)</i>	7.440	7.859	8.534	9.618	10.065	-2.625



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PIREGRINO DEL COMUNE DI ROMA

Decreto legge n. 112/2009

**Tabella 2: Dati prospettici della massa attiva e passiva
del Piano di rientro al 31.12.2022**

DATI PROSPETTICI AL 31.12.2022	
DEBITI NON FINANZIARI RESIDUI (A) (nota 1)	-
DEBITI FINANZIARI RESIDUI (scadenza 2048) (B)	7.025
Quota capitale	4.034
Quota interessi	2.991
DEBITO TOTALE RESIDUO (A+B)	7.025
CREDITO TOTALE RESIDUO	862
Credito residuo (di difficile/dubbia esazione) (nota 2)	862
DIFFERENZIALE AL NETTO DEI CREDITI	6.163
DIFFERENZIALE AL NETTO DEI CREDITI E DEGLI INTERESSI "A FINIRE"	3.172

(valori espressi in Euro/milioni)

nota (1): Le premesse dell'analisi prospettica ipotizzano la liquidazione ed il pagamento entro il 2022 di tutti i debiti di natura non finanziaria iscritti nella massa passiva, senza tener conto dei limiti di soglia di spesa annuale da conteggiare nell'indebitamento complessivo della Pubblica Amministrazione; tra questi sono incluse anche alcune tipologie, quali il debito per le procedure espropriative pregresse e i debiti fuori bilancio derivanti da oneri da contenzioso; tali partite realisticamente saranno in parte eliminate ed in parte processate e rideterminate dopo il 2022, in considerazione sia delle modalità meramente ricognitive con cui sono state determinate al momento della separazione della Gestione Commissariale, sia delle modalità di liquidazione degli uffici di Roma Capitale, caratterizzate da tempistiche assai dilatate e comunque connesse alle procedure processuali.

nota (2): L'analisi prospettica ipotizza: a) la riscossione entro il 2022 di una quota parte del saldo iscritto nella massa attiva al 31.12.14; b) un residuo di difficile/dubbia esazione di 0,86 Euro/milardi (in considerazione della natura delle tipologie di credito ancora da riscuotere, riconducibili a ruoli coattivi relativi ad anni remoti e/o a controparti critiche come ad esempio l'ATER).

Tabella 3: Riepilogo dei saldi debitori e creditori verso la Gestione Ordinaria di Roma Capitale

	Saldi al 31.12.2014 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.2013 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.2012 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 31.12.2011 (Rendiconto Commissariale)	Saldi al 26.7.2010 (d.l. 225/2010 art.2 c.7)	Variazione 31.12.14 - 26.07.10	% Variazione / saldi al 26.07.10
DEBITI							
<i>Ripiano del disav. delle vincolate + sbilancio di parte capitale verificato in sede di separazione dei bilanci</i>	616,0	558,3	979,9	1.610,9	2.606,6	↑ - 1.990,6	-76,4%
<i>d.l. 16/2014 (nuove partite debitorie)</i>	599,5	485,0	-	-	-	- 2.015,8	-100,0%
<i>Altri debiti (anticipazioni a vario titolo)</i>	16,5	73,3	72,4	89,4	590,9	599,5	+100,0%
CREDITI (Crediti a vario titolo)	222,6	218,9	39,9	36,1	-	↑ 222,6	n/a
TOTALE DEBITI VERSO GESTIONE ORDINARIA AL NETTO DELLE PARTITE CREDITORIE	393,4	339,4	940,1	1.574,8	2.606,6	↑ - 2.213,2	-84,9%

(valori espressi in Euro/milioni)





COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PRECRISTO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

Tabella 4: Dettaglio delle transazioni concluse 2011 - 02/2015

Anno	Numero transazioni	Importo oggetto di transazione (A)	Importo transatto (B)	Economie da transazione (A-B)	% di riduzione su importo oggetto di transazione
2011	9	29,77	23,36	6,41	21,53%
2012	31	139,47	107,68	31,79	22,79%
2013	49	134,25	107,95	26,30	19,59%
2014	46	224,15	160,38	63,77	28,45%
gen - feb 2015	1	1,51	1,20	0,31	20,39%
Totale 2011 - feb 2015	136	529,15	400,57	128,58	24,30%

(valori espressi in Euro/milioni)



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PRECESO DEL COMUNE DI ROMA
(Decreto legge n. 11/2008)

**Tabella 5: Riepilogo Mandati
Quietanzati 2010-2014**

Anno	Numero Mandati	Importo	Numero controparti
2010	11.457	70,2	2.242
2011	3.316	35,7	588
2012	3.179	73,4	312
2013	4.643	47,0	362
2014	3.476	108,1	441
TOTALE	26.071	334,3	3.945

(valori espressi in Euro/milioni)

nota (1): Le numeriche si riferiscono a mandati con gestione "effettiva commissariale", al netto, cioè, di eventuali posizioni di competenza della Gestione Ordinaria di Roma Capitale anticipate dalla Gestione Commissariale e successivamente rimborsate.

nota (2): I mandati sono attribuibili alle seguenti posizioni anagrafiche: Amministrazioni Condominiali, Organizzazioni di Assistenza ed Integrazione Sociale, Enti diversi da enti locali, Enti di Previdenza Sociale, Personale di Ruolo capitolino, Fornitori terzi, Istituti universitari, Organizzazione di Istruzione (scuole, circoli didattici...); sono escluse le altre tipologie di creditori (Istituti di Credito e enti locali).



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PRECRISTO DEL COMUNE DI ROMA
(Decreto legge n. 112/2009)

Tabella 6: Riepilogo contratti di servizio (rectius finanziamento) a valore sul contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui

Contributi	Riferimento Normativo	Periodo	Totale complessivo disponibilità finanziarie	Valore complessivo dei contributi VC=A+B+C
500 Euro/milioni anno	legge 30.07.2010 n.122	2011-2040	9.495.483.732	15.000.000.000
<i>modalità di utilizzo:</i>				
I° contratto di servizio	Riferimento autorizzazione	Periodo	Disponibilità finanziarie	Valore complessivo dei contributi assorbiti A
di cui tranche triennio tranche attualizzazione tranche estensione	Decreto MEF 23.3.2011	2011-2040	4.469.483.732	6.443.605.262
		2011-2013	1.469.483.732	
		2014-2040	2.500.000.000	
		2014	500.000.000	
II° contratto di servizio - tranche attualizzazione (aggiudicato il 2.12.2014)	Riferimento autorizzazione	Periodo	Stima del finanziamento complessivo (*)	Stima del valore complessivo dei contributi assorbiti (*) B
(*) Gli importi del finanziamento complessivo e dei contributi assorbiti sono stimati alla data di aggiudicazione della gara (2.12.2014) in quanto l'onere complessivo dipenderà dall'Euribor alla data del tiraggio dei finanziamenti.	Decreto MEF 23.3.2011	2017-2040	5.026.000.000	7.675.799.245
			in quanto l'onere complessivo dipenderà	
Contributi statali da erogare direttamente alla Gestione Commissariale		Periodo	Valore complessivo dei contributi residui C	
		2014	240.945.556	
		2015	319.824.969	
		2016	319.824.969	
		Totale	880.595.493	

(valori espressi in Euro)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

